

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 298

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

GARZIA, CASTELLUCCI, RUBBI EMILIO, GOTTARDO*Presentata l'11 luglio 1979*

Soppressione del ruolo unico separato e limitato degli
ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza

ONOREVOLI COLLEGHI! — Nel Corpo delle guardie di pubblica sicurezza attualmente coesistono due ruoli di ufficiali in servizio permanente effettivo: uno ordinario e l'altro separato e limitato.

In questo secondo ruolo, che si intende sopprimere, vi sono iscritti soltanto un centinaio di ufficiali superiori la cui carriera, in costanza di servizio, è limitata al grado di tenente colonnello: grado già raggiunto da vari anni.

Gli ufficiali dei due citati ruoli, che disimpegnano le identiche funzioni, si diversificano soltanto nello sviluppo della carriera. Infatti, mentre i primi possono accedere ai massimi gradi della gerarchia, i secondi, soggetti ad una normativa chiaramente discriminatoria, non possono, in servizio, essere valutati per il grado di colonnello.

Una tale ingiusta differente carriera impone un esame dell'anomalo status dei tenenti colonnelli iscritti nel ruolo separato

to e limitato, per altro già in età avanzata, al fine di pervenire ad una definitiva risoluzione della cennata discriminazione allineandoli allo sviluppo di carriera previsto per i colleghi del ruolo ordinario.

Pertanto viene proposta la unificazione dei due ruoli degli ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza mediante la soppressione dell'esiguo ruolo unico separato e limitato e l'inserimento di questo nel ruolo ordinario, ove già esistono volumi organici per ben 1.210 ufficiali, solo in parte coperti.

A tal fine è anche doveroso mettere in risalto che tra i due ruoli non vi è alcuna differenziazione negli incarichi, nelle responsabilità e nei comandi di reparto, per cui entrambi sono chiamati a svolgere indistintamente tutti i compiti demandati dallo stato giuridico.

È quindi aspirazione prettamente legittima che i pochi ufficiali del ruolo separato

rato e limitato, attualmente senza ulteriore prospettiva di carriera, seguano la medesima normativa d'avanzamento dei parigrado nel ruolo ordinario.

Allo scopo di lasciare inalterate le attuali ripartizioni degli organici del ruolo ordinario, viene predisposto che gli ufficiali del ruolo che si intende sopprimere

vengano iscritti in posizione di « soprannumero » facendo loro prendere posto dopo i parigrado con eguale anzianità.

Onorevoli colleghi, in relazione a quanto sopra rappresentato, considerata la giusta e legittima finalità della presente proposta di legge, si chiede la sollecita approvazione.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Il ruolo separato e limitato fino al grado di tenente colonnello del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, istituito con legge 22 dicembre 1960, n. 1600, e successive integrazioni, è soppresso.

ART. 2.

Gli ufficiali iscritti nel ruolo di cui al precedente articolo 1 sono collocati nel ruolo ordinario degli ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza nella posizione di « soprannumero ».

I predetti ufficiali prendono posto dopo i pari grado con eguale anzianità seguendo l'ordine di precedenza del ruolo di provenienza.